

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

#### INDICE

##### Disegno di legge in sede deliberante

«Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale» (285), d'iniziativa del senatore Benedetti e di altri senatori

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

##### (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 14, 16, 17 e <i>passim</i>
BENEDETTI (PCI) .....	15, 17, 18 e <i>passim</i>
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	16, 17, 18
FILETTI (MSI-DN) .....	18
GALLO (DC) .....	17
GOZZINI (Sin. Ind.) .....	18
RICCI (PCI) .....	18, 19
RUFFINO (DC) .....	18

«Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59» (396)

##### (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 8 e <i>passim</i>
BATTELO (PCI) .....	2, 3
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	9
COVI (PRI) .....	7
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ....	8
FILETTI (MSI-DN) .....	4
MARINUCCI MARIANI (PSI) .....	5
PALUMBO (PLI) .....	6
PINTO MICHELE (DC) .....	7
RICCI (PCI) .....	7, 13
RUFFINO (DC) .....	4, 6, 7

*I lavori hanno inizio alle ore 10,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59» (396)**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900 e 7 febbraio 1979, n. 59».

Ieri abbiamo ascoltato la relazione del senatore Di Lembo. Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, dalla lettura della relazione che accompagna il disegno di legge in questione e dall'esposizione svolta dal collega Di Lembo si è potuto verificare come questo disegno di legge soltanto formalmente sia un disegno di legge autonomo; in realtà esso è un disegno di legge sostanzialmente finalizzato ad un determinato obiettivo, cioè il reperimento della copertura finanziaria per il disegno di legge n. 395. Questo elemento ci induce ad una riflessione: si reperisce una copertura finanziaria attraverso un adeguamento dei diritti previsti nelle due tabelle allegate alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, e alla legge 7 febbraio 1979, n. 59. Tale sostanziale finalizzazione priva la discussione del disegno di legge, che abbiamo di fronte, di una sua autonomia valutativa. Non è infatti un'operazione neutrale ed incolore aumentare i diritti in questione. Se è vero che le due tabelle necessitano di una revisione, se non altro correlata al tasso di inflazione verificatosi dal 1976 ad oggi, è altrettanto vero che la discussione non può risolversi in un'operazione di mero adeguamento al fabbisogno di 59 miliardi e 800 milioni richiesto dal disegno di legge n. 395, posto che occorrerebbe affrontare un serio discorso sui costi della giustizia per ogni utente e sulla misura in cui tali costi dovrebbero essere adeguati e rideterminati.

Entrando nel merito della questione, va detto che esistono strette interferenze tra la tabella del 1976 e la tabella del 1979, nel senso che la tabella del 1979 ha modificato la tabella del 1976. Esaminando la tabella del 1976 si può riscontrare che, nelle 14 voci della medesima, vi sono aspetti che interessano in modo diretto ed immediato chi si avvicina alla giustizia. L'operazione portata avanti dal Governo con questo disegno di legge sembra essere sostanzialmente un'operazione meccanica. Ce lo conferma l'attento esame degli adeguamenti previsti per le 14 voci della tabella A, ma si possono anche riscontrare certi aumenti che superano di gran lunga il tasso di inflazione: abbiamo, ad esempio, la voce n. 12 per la quale l'aumento prevede il passaggio da lire 1.500 a lire 8.000.

Per quanto riguarda la tabella A è evidente che l'operazione è piuttosto meccanica che selettiva e ciò avviene in conseguenza del fatto che l'esito del disegno di legge n. 396 è direttamente finalizzato al disegno di legge n. 395.

Alla tabella B, introdotta nel 1979, per la quale l'aumento riguarda i diritti non previsti per i procedimenti di cui alla legge n. 59 del 1979, si propongono aumenti molto considerevoli. Faccio alcuni esempi: 3.000 diventa 9.000, 59.000 diventa 109.000, 7.300 diventa 20.800; ma la cosa più grave è che ciò avvenga senza alcuna analisi preliminare che sappia individuare la soglia entro la quale questo tipo di operazione sia opportuna. È questa la critica fondamentale che rivolgiamo a questo disegno di legge.

Quando in passato si è avvertita la necessità di ricorrere a coperture per i provvedimenti precedenti il disegno di legge n. 395, le forme di copertura prese in considerazione sono state diverse. Mentre oggi abbiamo una forma di copertura che si rapporta direttamente all'aumento dei diritti, in passato la fonte di copertura era derivata dalla riduzione di stanziamenti indicati in determinati capitoli di bilancio. I precedenti del disegno di legge n. 395 sono il decreto-legge 6 giugno 1981, poi convertito in legge, prorogato con il decreto-legge 18 agosto 1983, convertito in data 11 ottobre 1983. Parlo dei segretari giudiziari e dei cancellieri, perchè la copertura per gli archivi notarili aveva una propria dinamica di finanziamento, mediante la riduzione degli stanziamenti di determinati capitoli di bilancio, e cioè dei capitoli 1587 nel 1983 e 1292 nel 1981 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Abbiamo l'impressione, e concludo, che questa criticabile, meccanica e immediata funzionalizzazione sia conseguenza del fatto che a questo disegno di legge si perviene in una situazione necessitata, e forse si sarebbe potuto evitare tutto ciò ove si fosse pensato tempestivamente ad inserire la proroga di questo termine in uno dei tanti termini che sono ricompresi in uno dei tre decreti legge attualmente in discussione al Senato. È ben vero che il non aver previsto la proroga in quel decreto ci accorda oggi il vantaggio di poter affrontare questo discorso, quando discuteremo il disegno di legge n. 395, in termini svincolati da una proroga immediata e tali quindi da render possibile una discussione di carattere più generale sulla natura di questa indennità, a fronte di determinati emendamenti che, come è stato espresso nel parere della 1<sup>a</sup> Commissione, e come ieri si è sentito esprimere da alcuni commissari, potrebbero svilupparsi in relazione alla natura di questa indennità e al suo destino, che potrà essere temporaneo o permanente.

**PRESIDENTE.** Ricordo ai senatori che non erano presenti ieri che la discussione, anche se non formalmente, sta procedendo con numerosi richiami al disegno di legge n. 395 per il quale non potremo deliberare perchè non abbiamo il parere della Commissione competente. Quindi, in sè e per sè, se prescindessimo dal disegno di legge n. 395, mi sembra che alcune sue osservazioni, senatore Battello, non sarebbero favorevoli al provvedimento.

**BATTELLO.** Meriterebbero una discussione voce per voce sulle 14 della prima tabella e su ognuna dell'altra tabella.

**PRESIDENTE.** Quindi, per esplicitare meglio le sue conclusioni, senatore Battello, come sarebbe anche desiderio del Governo, non è che lei sia pregiudizialmente contrario al disegno di legge n. 396, soltanto desidera un esame analitico delle singole voci.

**BATTELLO.** Ci rendiamo conto che questa è una discussione costretta, nella misura in cui tutti sentiamo che dietro il disegno di legge n. 396 c'è il

disegno di legge n. 395, non lo possiamo dire, ma lo sentiamo. Però avremmo preferito una discussione più libera da questi condizionamenti.

FILETTI. Il problema delle spese giudiziarie è stato rivoluzionato di recente, negli ultimi anni, proprio al fine di diminuire il lavoro delle cancellerie, per cui è stato adottato il sistema del deposito o del versamento a titolo forfettario. Una volta, specialmente in materia civile, vi era una situazione per cui si accresceva notevolmente il lavoro delle cancellerie relativo al conteggio da farsi alla fine di un procedimento civile, tra il dare e l'avere. Questa difficoltà è stata congruamente superata sia dalla legge del 1976 che da quella del 1979. A me pare, però, che non si tratti soltanto di problema inerente al funzionamento delle cancellerie, ma il problema che maggiormente deve stare a base del disegno di legge del quale ci stiamo occupando è quello della gratuità o meno della giustizia. Si è sempre predicato che la giustizia deve costare quanto meno possibile, o dovrebbe essere gratuita, in modo che ogni cittadino possa essere congruamente tutelato e possa trovare vie non difficoltose per la tutela dei suoi diritti e per la sua difesa. Per converso ci troviamo davanti un disegno di legge che tende ad aumentare notevolmente le spese inerenti al procedimento civile e al rilascio di documenti, di certificati, da parte dei vari uffici giudiziari. A nome della mia parte politica devo manifestare fermo dissenso avverso questo disegno di legge, non soltanto per le osservazioni che fondatamente ha fatto il senatore Battello circa il criterio adottato, ma in ordine al *quantum* proposto. Mi sembra che qui ci siano delle esagerazioni che portano alla difficoltà di funzionamento, alla disfunzione dell'amministrazione giudiziaria vera e propria. Se ad esempio, per un solo momento, facciamo riferimento a quanto verrebbe a costare un giudizio di esecuzione, due sole voci, tabella C e tabella B sommate, ci danno un versamento per lire 218.000. Il che porta a conseguenze abnormi; come si possono realizzare dei crediti per effetto di esecuzione forzata specialmente quando si tratti di crediti di non rilevante entità, tosto che si pone il creditore nella condizione di dover approntare una somma notevole che a volte potrebbe essere più elevata dello stesso credito che si vuole recuperare?

RUFFINO. Ma solo per le esecuzioni mobiliari!

FILETTI. Anche immobiliari, perchè se non si può realizzare il credito attraverso una esecuzione mobiliare, nulla vieta che si proceda immobilmente, e poichè qui non c'è una disparità in ordine all'entità del credito - e non ci potrebbe essere - evidentemente è necessario versare una ingente somma per realizzare i crediti pur in sede immobiliare.

Anche per quanto concerne i vari giudizi di merito mi sembrano manifestamente esagerate le somme che si dovrebbero versare; qui c'è un moltiplicatore quattro in relazione a quelle che erano le previsioni della legge del 1976, mentre per quanto riguarda le altre tabelle vi sono anche lì notevoli aumenti. Facciamo, per esempio, le previsioni relative al procedimento per Cassazione e ci troviamo a notare che, per quanto concerne le sole tabelle B e C, si deve procedere a un versamento di 54.000 lire. Per quanto riflette poi i procedimenti di ingiunzione, qualunque sia l'ammontare del credito, abbiamo la previsione di 18.000 lire. Evidentemente tutto questo non consente di agevolare il funzionamento della giustizia.

Condivido poi quanto ha osservato il senatore Battello circa l'inopportunità di criteri generalizzati ed automatici e pertanto, concludendo questo mio brevissimo intervento, manifesto fin da ora un voto contrario a questo disegno di legge.

Per quanto concerne la correlazione con l'altro disegno di legge n. 395 ritengo che si tratti di due problemi che dovrebbero camminare distintamente l'uno dall'altro. Non si può reperire il denaro occorrente al funzionamento delle cancellerie attraverso oneri che si pongono a carico di coloro che devono usufruire della giustizia.

MARINUCCI MARIANI. Per la verità non pensavo di dover intervenire su questo disegno di legge n. 396, perchè mi sembrava che la relazione spiegasse sufficientemente le ragioni e le esigenze del provvedimento al nostro esame.

L'inflazione ha reso le tariffe precedenti assolutamente inadeguate al costo odierno della vita. Anche se si volesse separare l'esame del disegno di legge n. 395 da quello n. 396, non possiamo non riflettere sul fatto che, se è vero che un aumento dei diritti di cancelleria potrebbe creare problemi economici ai creditori di piccole somme, è anche vero che queste tasse giudiziarie potrebbero servire a scoraggiare una litigiosità ingiusta e sbagliata. Mi rendo conto, come diceva pochi giorni fa un avvocato ad un convegno a Genova, che essendo molti gli avvocati ed il prato su cui devono pascolare molto piccolo, bisogna creare l'erba artificiale perchè quella naturale non basta, tuttavia scoraggiare la piccola litigiosità non è un dramma. Quando invece si tratta di giudizi importanti credo che le attuali cifre siano assolutamente basse.

Bisogna comunque fare un discorso separato fra la tabella A, la tabella B e la tabella C. Per quel che concerne le cifre della tabella A mi sembra che, benchè rivalutate nel disegno di legge, esse sono ancora irrisorie rispetto all'aumento del costo della vita. Dunque pensavo addirittura di proporre un ulteriore aumento dei diritti previsti dalla tabella A, anche se forse non è giusto, visto che comporterebbe una perdita di tempo per la Commissione. Per quanto riguarda le tabelle B e C, esse costituiscono semplicemente un adeguamento al costo della vita; è vero che costituiranno un peso per gli avvocati e i loro clienti, ma bisogna pure che si faccia fronte ai costi della giustizia. Anche a me piacerebbe che la giustizia fosse gratuita, tuttavia, visto che assorbe una certa parte delle finanze dello Stato (ne abbiamo parlato durante la discussione della legge finanziaria), non sembra ingiustificato far pagare direttamente una parte di questo costo agli utenti della giustizia.

Questo disegno di legge nasce anche per i suggerimenti che le categorie interessate hanno formulato a suo tempo, anche se oggi si dolgono (ed entro per un attimo nel discorso del disegno di legge n. 395) perchè i proventi non servirebbero più a migliorare il loro reddito ma esclusivamente a prorogare, come è giusto, una situazione già esistente. Credo quindi che questo disegno di legge vada approvato, anche in tempi brevi, in quanto l'altro disegno di legge n. 395 aspetta e urge perchè quel personale serio ed operoso regge, con straordinari non pagati, l'impalcatura della giustizia. Questo personale è stato privato dalla fine di dicembre della indennità assicurata dalla legge precedente. Ciò naturalmente non esclude la necessità di un intervento del Governo, che affronti in maniera efficace ed organica i problemi del personale suddetto.

PALUMBO. Desidero fare qualche osservazione nel merito perchè in fondo, per quanto riguarda il problema generale, siamo tutti d'accordo che si debbono adeguare le tariffe, quanto meno all'aumento del costo della vita.

Il senatore Battello faceva riferimento ad un presunto criterio pressochè automatico al quale sarebbe informata la moltiplicazione delle tariffe attualmente vigenti. Mi sembra che ciò non sia del tutto vero, perchè le varie voci delle tabelle subiscono un moltiplicatore diverso, che varia da due a otto volte rispetto alla tariffa vigente, a seconda delle esigenze dettate dal tipo di servizio. Dunque gli aumenti non sono automatici e uniformi, ma si muovono in relazione all'effettivo aumento dei costi dei servizi. I moltiplicatori più alti, inoltre, sono stati adottati per gli atti che servono meno all'utente spicciolo della giustizia, come accade per i diritti di trascrizione nei registri immobiliari, i diritti di ricerca e visione di atti precedenti e la vidimazione dei libri di commercio. Sostanzialmente il provvedimento risponde a questa logica ed anche per questa ragione può essere approvato.

Anch'io non mi nascondo le difficoltà che potranno insorgere nel settore, ma tutto sommato questi aumenti, così come diceva la collega Marinucci Mariani, potrebbero scoraggiare la litigiosità minima e non sostanziale e questa mi sembra una buona cosa. In questo senso esprimo la mia opinione favorevole al disegno di legge che ci è stato sottoposto.

RUFFINO. Signor Presidente, vorrei manifestare il mio parere favorevole a questo disegno di legge ed anche il mio consenso sulle argomentazioni esposte dalla collega Marinucci. È vero che, per quanto attiene alla tabella A, vi sono moltiplicatori che sulla carta possono apparire di un certo rilievo, ma è altrettanto vero che si parte da cifre estremamente modeste, 50, 150, 250 lire, per cui il moltiplicatore 8, che in linea teorica potrebbe apparire di gran lunga superiore al coefficiente di svalutazione intervenuto dal 1976 ad oggi, non ha poi grande rilevanza. Valutando i moltiplicatori adottati nelle tabelle B e C, possiamo verificare che essi sono inferiori ad 1. Senatore Filetti, è vero che le spese per le esecuzioni immobiliari salgono da 59.000 lire a 109.000 lire ma, in questo caso, il moltiplicatore è inferiore a 2, mentre dal 1976 ad oggi il moltiplicatore derivato dalla svalutazione è di 2,80. Stiamo parlando, ed è bene sottolinearlo, di procedimenti che riguardano esecuzioni di natura immobiliare. Non credo, colleghi, che questo aumento determini una minore litigiosità, come sarebbe auspicabile.

Ieri avevo proposto al rappresentante del Governo - e rinnovo la mia proposta, anche se credo che non sia una strada percorribile - che non solo nel campo dei diritti, ma anche nel campo delle spese, il Governo, attraverso la modifica dei regolamenti esistenti, cerchi di semplificare la materia. Non è logico infatti che vi siano moltissime voci a proposito dei diritti di cancelleria, quando sarebbe invece estremamente più semplice stabilire una voce unica, anche perchè poi, nella pratica applicazione, ci si avvia ormai verso un diritto fisso di 2.000 lire. Quando si richiedono le copie di atti giudiziari si assiste ad una registrazione da parte del cancelliere sul registro generale, poi su un altro registro, ed infine viene rilasciata la nota spese: per pagare 2.000 lire, in sostanza, il cancelliere lavora per lo meno venti minuti. Oggi, nell'era dell'elettronica, quando sono stati resi obbligatori per i commercianti i registratori di cassa, si dovrebbe dotare la giustizia di strumenti validi e semplificati che evitino perdite di tempo e sperpero di denaro. Anche per

quanto riguarda i diritti sarebbe auspicabile unificare la materia e stabilire, ad esempio, diritti fissi per i procedimenti davanti al Pretore...

RICCI. Io sono d'accordo, collega Ruffino, ma questo problema dovrebbe essere rimandato a quando prenderemo in esame la proposta Filetti...

RUFFINO. Occorre superare al più presto questi problemi, tra l'altro - sia detto per inciso - agli uffici giudiziari stanno pervenendo mobili nuovissimi che gli uffici non sanno neppure dove collocare: non so chi abbia preso una simile iniziativa. Vedremo in sede di discussione del provvedimento sulle spese se sarà possibile arrivare ad una forma semplificata ed unica di certificazione, proprio per stabilire forfettariamente le spese ed evitare ai cancellieri inutili perdite di tempo per accertare, registrare e riscontrare somme irrisorie.

COVI. Mi dichiaro, signor Presidente, favorevole al disegno di legge, ma vorrei fare un'osservazione. Quanto meno per quanto riguarda i giudizi di cognizione, l'elevazione della competenza del pretore prevista porterà, per la giustizia minore, un certo sollievo, e in questo mi rifaccio all'intervento della collega Marinucci Mariani.

PINTO Michele. Signor Presidente, ieri il collega Di Lembo nella sua relazione, ci ha fornito un dato che mi sembra interessante. L'ammontare delle «spese di giudizio», quelle, cioè, che si recuperano con il sistema oggetto del disegno di legge al nostro esame, ha rappresentato per il passato il 5 per cento del costo complessivo della macchina della giustizia. Non ho ancora ascoltato dissensi ed osservazioni sull'opportunità, o sulla necessità, di un adeguamento complessivo delle spese di giustizia. Il concetto della gratuità, cui faceva riferimento il senatore Filetti, rischia di essere, nei tempi attuali, demagogico. Infatti siamo partiti con la gratuità dell'assistenza sanitaria e siamo approdati al *ticket*; siamo partiti con la gratuità dell'espletamento dell'obbligo scolastico e si stanno studiando forme di contribuzione private. Dovremmo, oltre che seguire la linea che il collega Ruffino ci ha indicato, attivare in maniera più puntuale e diffusa altri istituti che pure sono previsti nella nostra legislazione: la gratuità del patrocinio nel campo civile e penale per i meno abbienti e la razionalizzazione della difesa d'ufficio. Attivando ed incentivando tali istituti sarà possibile ridurre l'onerosità che oggi grava, nel campo della giustizia, a carico dei cittadini.

A proposito dei ricordati collegamenti fra il disegno di legge n. 395 e il n. 396, vorrei sottolineare, oltre alla nobiltà dell'appello rivoltoci ieri dal Presidente circa l'attenzione che dovrebbe essere riservata alla categoria dei segretari giudiziari, anche l'appello rivoltoci dal Governo per bocca del sottosegretario Cioce, che ci ha ricordato gli impegni già assunti, ma anche i pericoli derivanti dalle agitazioni e dagli scioperi minacciati, che non devono però in nessun modo incidere sull'autonomia delle nostre decisioni, pur se esprimono la tensione esistente nella categoria.

In concreto vorrei poi aggiungere che - se è innegabile il collegamento, senatore Battello, tra il disegno di legge al nostro esame e quello relativo ai cancellieri e segretari giudiziari - l'osservazione che il sacrificio che si impone agli utenti della giustizia è finalizzato a rendere giustizia a chi la

merita e l'attende, io credo che possa diminuire il disagio di chi, come ella ha dichiarato, si accinge all'esame del provvedimento.

Complessivamente, quindi, io direi che si potrà anche rettificare qualche voce all'interno delle singole spese (io non ho esaminato le proiezioni tabellari); su ciò non ci sarà difficoltà, pur ritenendo opportuno che il provvedimento vada approvato per la sua oggettiva urgenza, nei termini così come è stato proposto.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**DI LEMBO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, non credo di dover aggiungere molto, anche perchè non credo di dover fare una analisi di tutte le voci che ci sono nelle tabelle; probabilmente non ne sarei nemmeno in grado, perchè non ho dimestichezza coi registri in uso nelle cancellerie e non ho nemmeno dimestichezza coi rapporti tra queste ultime, i cittadini e gli operatori della giustizia. Però ho visto alcune statistiche dalle quali risulta che i costi della giustizia, per quanto riguarda le spese di cancelleria, sono modesti: si aggirano intorno al cinque per cento. Bisogna inoltre tener conto che si tratta, così come è stato detto, di una tassa. D'altra parte, è facile dire che alcune voci aumentano da quattro a sei volte, se si perde di vista la esiguità delle voci stesse. Non mi sentirei nemmeno di essere in contrasto con chi ritiene che ci deve essere una razionalizzazione di tutte queste voci, appunto per la modestia delle cifre. Trattandosi di tasse, sembra giusto che ci siano tante voci perchè un processo, tutti me lo insegnano, comporta tutta una serie di adempimenti che possono essere diversi a seconda che il processo stesso sia civile o penale. Comunque, vista la modestia delle cifre, se oggi la spesa complessiva per un determinato processo arriva a 50 e si stabilisce forfettariamente 60, non credo che ne risentiranno nè il cliente, nè la giustizia stessa. Ecco perchè probabilmente la scelta che già era stata fatta nel 1979, e che non è arrivata fino in fondo, della forfettizzazione potrebbe essere ampliata per razionalizzare tutto il sistema. Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame sono contento che dalla maggioranza sia venuto un giudizio positivo, anche in relazione alla importanza dell'altro disegno di legge che abbiamo collegato a questo. Non direi che dobbiamo approvare il disegno di legge sotto la minaccia degli scioperi. Se facessimo una cosa del genere non opereremmo bene, però quella minaccia di sciopero è significativa, perchè è indicativa del particolare stato di disagio di una categoria che ormai gode di questo compenso straordinario da cinque anni e che, se non arriveremo ad approvare la proroga, verrebbe, in attesa di ristrutturazioni ancora non realizzate, penalizzata dal 1° gennaio 1984.

Per quanto riguarda la gratuità della giustizia condivido l'opinione del senatore Pinto, il problema si pone certamente, ma si pone in un'altra ottica, cioè nell'ottica di fornire gratuitamente la giustizia a chi non ha i mezzi, a chi non ha le possibilità economiche, quindi si pone nell'ottica dell'istituto del gratuito patrocinio. Non è concepibile che il cittadino che si rivolge al notaio paghi i diritti di copia e i diritti di certificazione, se le certificazioni o le copie rilasciate dalla pubblica amministrazione sono assolutamente gratuite.

Non credo che debba aggiungere altro. So che gli aumenti possono sembrare alti, ma sono esigui in relazione alla modestia dei diritti ora

previsti. So che dovremo arrivare ad una razionalizzazione del sistema di pagamento e di riscossione di questi diritti, ma ritengo che, allo stato, ciascuno in coscienza possa dare il voto favorevole al disegno di legge, perchè la maggiore spesa non incide in modo apprezzabile sui bilanci di chi si rivolge alle cancellerie per avere giustizia.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non può che prendere atto con soddisfazione dell'andamento della discussione. Per quanto attiene il gratuito patrocinio si prevede un miglioramento delle norme esistenti e assicuro che il Governo pone al problema una particolare attenzione. Per il resto condivido perfettamente le conclusioni del relatore, alle quali mi riporto, e non mi rimane altro da chiedere se non che la Commissione decida con la massima sollecitudine sul problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 369 e delle annesse tabelle. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

DIRITTI RISCOSSI DALLA CANCELLERIE  
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO

Natura degli atti	Diritto fisso	Diritto graduale
1. Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione .....	L. 400	-
per gli altri uffici giudiziari .....	» 2.000	-
2. Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione .....	» 600	-

Segue: TABELLA A

per gli altri uffici giudiziari .....	L. 2.000	-
3. Diritto per ogni comunicazione da farsi di ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel Foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione .....	» 600	-
per gli altri uffici giudiziari .....	» 2.000	-
4. Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59) e per tutti i certificati:		
per gli uffici di conciliazione .....	» 600	-
per gli altri uffici giudiziari .....	» 2.000	-
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziario richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale .....		
	» 1.500	-
5. Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti .....		
	» 5.000	-
6. Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari; per ogni mandato ....		
	» 2.000	-
7. Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale .....		
	» 3.000	-
8. Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno; per ciascun anno di ricerca .....		
	» 2.000	-
9. Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società .....		
	» 2.000	-
10. Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera,		

Segue: TABELLA A

compresi i copialettere; per ogni cento pagine o frazione .....	L. 3.000	-
11. Diritto per la vidimazione annuale, precritta dal codice civile, dei libri di commercio .	» 3.000	-
12. Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 ....	» 8.000	-
13. Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia:		
per la prima pagina .....	-	L. 500
per ogni pagina successiva .....	-	» 200
b) diritto di certificazione di conformità	» 2.000	-
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 200 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio .....	-	» 50
d) diritto di copia .....	-	» 150

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagine di formato uso bollo e la fornitura della carta è a carico della cancelleria.

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 150 per ogni pagina, compresa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.

Quando a norma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificazione predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b).

I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.

Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà.

Segue: TABELLA A

## 14. Diritto di urgenza.

Per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche .....

il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13.

TABELLA B

## IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 59

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali	
	per imposta di bollo	per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, nonché per il diritto di chiamata di causa
1	2	3
A) Procedimenti davanti al pretore		
1) di cognizione		
a) in primo grado .....	2.800	21.000
b) in grado di appello .....	2.800	21.000
2) di esecuzione .....	4.200	24.000
B) Procedimenti davanti al tribunale		
1) di cognizione		
a) in primo grado .....	4.900	21.000
b) in grado di appello .....	4.900	21.000
2) di esecuzione .....	9.800	109.000
C) Procedimenti davanti alla Corte di appello .....	2.800	21.000
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione .....	1.400	27.000
E) Procedimenti speciali		
1) di ingiunzione .....	1.400	9.000
2) altri .....	1.400	10.500

*N.B.* - Nella somma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti nel corso del procedimento.

Peri procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancellerie.

Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

TABELLA C

**RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI  
CORRENTI POSTALI DI CUI ALLA COLONNA 3 DELLA TABELLA B**

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59				Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui a col. 3 tabella B totale (col. 2+6)
		Per indennità di trasfe- ta e spese postali	Per diritti, tasse (art. 154, comma 2, Ord.) somma fissa (art. 154, comma 5, Ord.)	Per diritto di chiamata di causa, cronologi- co, tassa 10%	Totale (col. 3+4+5) (arrotondato)	
1	2	3	4	5	6	7
A) Procedimenti davanti al pre- tore						
- di cognizione:						
a) in primo grado .....	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello .....	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
- di esecuzione .....	16.900	3.750	3.410	-	7.100	24.000
B) Procedimenti davanti al tri- bunale						
- di cognizione:						
a) in primo grado .....	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello .....	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
- di esecuzione .....	99.500	5.000	4.550	-	9.500	109.000
C) Procedimenti davanti alla Corte di appello .....	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione .....	21.800	2.500	2.270	440	5.200	27.000
E) Procedimenti speciali						
1) di ingiunzione .....	9.000	-	-	-	-	9.000
2) altri .....	9.000	1.000	500	-	1.500	10.500

RICCI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo comunista, una dichiarazione di voto che conduce il nostro Gruppo ad una posizione di astensione su questo provvedimento. Le motivazioni di tale voto sono già state illustrate dal senatore Battello, voglio quindi soltanto riassumerle. Si tratta di motivazioni che si incentrano su due considerazioni.

La prima è quella, che il senatore Battello ha già posto in evidenza, relativa al modo a dir poco improprio e a mio avviso assolutamente da respingere con cui sono stati presentati i due disegni di legge in qualche modo concatenati l'uno con l'altro. Riteniamo che la questione relativa alla

reiterazione della corresponsione dello straordinario forfettario ai cancellieri, cioè, per intendersi, quella che ha per oggetto il disegno di legge n. 395, sia una questione importante; siamo senz'altro favorevoli a che questo emolumento dei cancellieri venga ribadito e, anzi, andiamo ad una posizione ulteriore, cioè noi addirittura riteniamo che si debba sperimentare la possibilità di rendere questa una indennità - ma ne parleremo a suo tempo - di carattere permanente. Quindi siamo senz'altro a favore di questa determinazione per quanto riguarda l'opera meritoria degli ausiliari della giustizia.

Riteniamo invece improprio che si crei, se non da un punto di vista strettamente formale certo da un punto di vista sostanziale, un collegamento fra un provvedimento di aumento delle spese di giustizia e il riconoscimento dei sacrosanti diritti dei cancellieri, perchè questo è un modo di legiferare che non può essere accettato, dev'esserci un'autonomia di scelta da parte del Parlamento quando decide circa il riconoscimento delle retribuzioni dei cancellieri e quando decide l'aumento o il non aumento delle spese di giustizia. Quindi noi vogliamo in primo luogo marcare con la nostra astensione questa critica decisa che facciamo alla logica della concatenazione dei due provvedimenti.

Anche la seconda considerazione che facciamo si riferisce ad alcuni punti svolti dal senatore Battello. Gli aumenti delle spese di giustizia sono anche, per alcune voci, eccessivamente rilevanti. Noi riteniamo che la politica generale degli aumenti delle spese di giustizia tende a scoraggiare il ricorso alla giustizia, in assenza di quell'invocato da molte legislature e mai presentato provvedimento relativo al patrocinio dei meno abbienti. L'assenza di tale provvedimento tende a scoraggiare il ricorso alla giustizia dei ceti più deboli, dei ceti meno abbienti.

Riteniamo che possa essere giusto scoraggiare la litigiosità, ma non certamente creare una giustizia a cui possano accedere solo i più ricchi, che non si presti ad essere anche dei più poveri, e seguire una logica ed una politica per cui il ricorso alla giustizia sia un lusso. Riteniamo invece che debbano crearsi le condizioni per cui sia un diritto esercitabile da parte di tutti quanti i cittadini.

Anche per questo secondo motivo e per le più puntuali osservazioni che sono state avanzate dal collega Battello, ripeto che il nostro Gruppo si asterrà dal voto su questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico con le annesse tabelle.

**È approvato.**

**«Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale» (285), d'iniziativa del senatore Benedetti e di altri senatori**  
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)  
(Seguito della discussione e rinvio).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329

e 449 del codice di procedura penale» d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri.

BENEDETTI. Sarò necessariamente breve, perchè in sostanza intendo riportarmi alla relazione illustrativa del disegno di legge. Vorrei però chiarire che intervengo non solo perchè è doveroso, se non indispensabile, che il primo firmatario del disegno di legge intervenga nella discussione, se del caso, ad ulteriore chiarimento delle ragioni che hanno determinato la presentazione del disegno di legge stesso: insomma non è solo il compimento di una pur doverosa formalità, ma c'è anche un'esigenza sostanziale.

Voglio dire due cose. Quando nella stesura della relazione al disegno di legge ci siamo trovati nella necessità di dire in due parole in che cosa consiste la proposta di modificazione di singole norme dei codici processuali e sostanziali, abbiamo detto che in sostanza il disegno di legge è volto a laicizzare il giuramento processuale. Voglio chiarire una cosa: perchè abbiamo svolto una relazione così ampia? Non sarebbe di buon gusto esaltarla ma credo che uno sforzo di ricerca, sia pur superficiale, sul piano storico-evolutivo bisognava compierlo per la preoccupazione che l'espressione «laicizzazione del giuramento», se malintesa, potesse urtare qualche apprezzabile suscettibilità. In sostanza credo che la laicità sia una conquista soprattutto dei cattolici, almeno dei cattolici che hanno deciso di collocarsi nella storia scegliendo di mettersi a fare politica. Peraltro ci sono oggi partiti che vengono chiamati laici per definizione; capisco che questo è il frutto di un retaggio storico per cui essere laico significava combattere su una determinata trincea, ma questa definizione che è corrente, risponde a certe necessità di linguaggio e di schieramento politico e non a una concezione più giusta che indica obiettivamente un grande problema di costume e civiltà.

La seconda cosa che voglio dire è che le ragioni di urgenza che caratterizzano la proposta di legge non sono venute meno nel trascorrere del tempo, quantomeno dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 1979 al disegno di legge da noi presentato nella scorsa legislatura e approvato in questa sede, semmai quegli elementi permangono o si sono aggravati. D'altra parte abbiamo beneficiato della procedura d'urgenza prevista dal Regolamento. Chiarisco che l'esigenza nasce dalla sentenza della Corte Costituzionale citata. Il fatto che la Corte dopo vent'anni sia ritornata sulle sue decisioni, assumendo diverse conclusioni, denota un mutamento che è avvenuto nel paese e nelle aule di giustizia e che ha trovato questa volta uno sbocco coerente, riteniamo, su quello che è oggi l'*idem sentire* su questo problema.

La Corte, pronunciando una sentenza di tipo additivo, non poteva fare di più in quanto ha operato una distinzione sul piano giuridico tra i valori che sono a fondamento dell'istituto del giuramento (quello religioso da un lato, quello morale-giuridico dall'altro). Il legislatore invece ha il potere - il dovere in questo caso - di fare di più, ritenendosi la sentenza della Corte senz'altro necessaria, ma non ancora sufficiente per la definizione di tutta la materia.

La grande preoccupazione che ci ha mosso è che la separazione operata dalla sentenza della Corte, se risponde ad un criterio di rigore giuridico, non è forse in grado di escludere una valutazione di superiorità del giuramento, quando a suo fondamento sia assunto il carattere religioso. È una tale possibilità, quand'anche in concreto possa essere avvertita, dovrebbe essere

sempre e comunque scongiurata; di qui l'esigenza che abbiamo definito di laicizzazione.

A proposito del punto affrontato con molta lucidità dal senatore Gozzini, devo dire che le possibilità che ci si offrono sono diverse. Il dibattito sulla sostituzione con formule che richiamino l'impegno solenne, come minimo comune denominatore di tante possibili varianti, è ancora aperto e riesplode con periodica frequenza a seguito di qualche caso giudiziario o di cronaca. Quando presentammo il presente disegno di legge era ancora in corso la protesta di un insegnante di Bologna e da molte parti si pensò che questo provvedimento venisse incontro alle esigenze che, con un lungo sciopero della fame, erano state prospettate da quel docente.

Noi riteniamo che il problema, di cui rileviamo tutta l'importanza e lo spessore, ha forse bisogno di essere rinviato ad una più generale riconsiderazione; problemi come questo non possono essere affrontati con la legislazione novellistica. La formula del giuramento è comunque radicata nella coscienza popolare, forse meno nella coscienza di strati medi, culturalmente più evoluti. Ma è pur sempre essa riferibile ad un'origine di sacralità? Forse io stesso propenderei per il sì, ma non è questo il punto, se avremo modo, questo problema potrà essere esaminato in un'altra sede. Certo è che va considerato anche il fatto - ieri richiamato dal senatore Gozzini - che anche nella nostra Costituzione la formula del giuramento ha diritto di cittadinanza.

Per tutte queste ragioni, colleghi, in quanto primo firmatario di questo disegno di legge, mi permetto di insistere per la sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Grazie, senatore Benedetti, per questa sua utile integrazione alla bellissima relazione, che ricordo pubblicata anche da riviste giuridiche per gli aspetti di indubbio interesse di cui era ricca.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Penso che il mio intervento possa ritenersi conclusivo, anche perchè il Governo intende mettere in chiaro alcune particolarità del disegno di legge, valutato indubbiamente con favore. Devo osservare che gli aspetti salienti del provvedimento sono sostanzialmente due: si elimina nelle formule del giuramento ogni riferimento alla divinità ed al valore religioso del giuramento stesso e si modificano nel contempo le formule di ammonizione. Il riferimento alla divinità appariva, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale, una discrasia, creando una sorta di discriminazione fra credenti e non credenti.

Per quanto riguarda l'articolo 238 del codice di procedura civile, il Governo osserva che anche dal rifiuto di prestare il giuramento decisorio derivano, per i non credenti, delle conseguenze negative, pur se non sotto il profilo penale; per questo le proposte formulate appaiono estremamente opportune.

Senatore Benedetti, chiedo la sua attenzione su un punto: esaminando nel dettaglio il disegno di legge risulta che gli articoli 1 e 2, oltre ad eliminare il riferimento alla divinità nella formula del giuramento contenuta negli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile, sostituiscono, nella parte relativa all'ammonizione del giurante, contenuta negli stessi articoli, l'espressione «importanza religiosa e morale» con l'espressione «importanza morale e civile». Sostanzialmente la proposta può essere condivisa, però il

Governo ritiene che sarebbe forse preferibile impiegare un'espressione diversa e cioè «importanza morale e giuridica», piuttosto che «importanza morale e civile», per sottolineare quelle che possono essere le conseguenze, anche di carattere penale, che derivano dalla prestazione del giuramento. Tenendo conto di questo rilievo, si potrebbero sostituire gli articoli 1 e 2 del disegno di legge con un articolo unico del seguente tenore. «Negli articoli 238, primo comma, e 251, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole «religiosa e morale» sono sostituite dalle parole «morale e giuridica». Nelle formule di giuramento previste dagli articoli 238, secondo comma, e 251, secondo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole: «davanti a Dio e agli uomini».

Per motivi analoghi, all'articolo 3, che modifica l'articolo 142 del codice di procedura penale, le parole «della importanza morale e civile» dovrebbero essere sostituite dalle parole «sulla importanza morale e giuridica».

Non ci sono altre osservazioni da formulare in ordine agli articoli 4, 5 e 6 se non che eliminano l'espressione «davanti a Dio e agli uomini». Invito la Commissione ad esaminare le proposte che ho appena formulato e, eventualmente, a tradurle in emendamenti al presente disegno di legge.

BENEDETTI. Sono d'accordo che il disegno di legge, anche se in una migliore formulazione, possa avere una rapida approvazione, augurabilmente anche dall'altro ramo del Parlamento.

Il motivo per cui avevamo voluto fare riferimento all'importanza civile e a quella morale non escludeva quello che ha detto il Governo, tanto è vero che poi abbiamo fatto anche riferimento alle conseguenze penali delle dichiarazioni false. Avevamo voluto introdurre un respiro di responsabilità morale, di responsabilità sul piano di quella che oggi si chiama la società civile, e poi anche sulle conseguenze penali.

GALLO. Ci sono anche conseguenze giuridiche extrapenali.

PRESIDENTE. Quindi lei aderisce alla proposta del Governo?

GALLO. Sì.

BENEDETTI. Sul secondo punto mi pare che il Governo suggerisca l'introduzione di una formula che evita la riscrittura del testo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ne do lettura: il primo comma dell'articolo 142 è così sostituito: «l'autorità che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo sull'importanza morale e giuridica dell'atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione è fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'autorità che lo riceve. Questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole «Lo giuro».

Esaminando in dettaglio la proposta del Governo deve rilevarsi che negli articoli 1 e 2, oltre ad eliminare il riferimento alla divinità nella formula del giuramento contenuta negli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile, si sostituisce, nella parte relativa all'ammonizione del giurante contenuta negli stessi articoli, l'espressione «importanza religiosa e morale» con quella

«morale e giuridica». In sostanza c'è solamente, rispetto al disegno di legge, la sostituzione di «civile» con «giuridica».

PRESIDENTE. La ragione della scissione dei due articoli nel progetto iniziale è data dal fatto che si sostituiscono due differenti articoli.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tenuto conto di questi rilievi si potrebbe giungere ad un unico articolo del seguente tenore. «Negli articoli 238, primo comma, e 251, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole religiosa e morale sono sostituite dalle parole morale e giuridica».

BENEDETTI. Non sarei tanto d'accordo proprio per il modo di legiferare, oggi tanto sotto accusa, togliendo un pezzettino di lì e mettendone un altro là. Ricordo che nella precedente legislatura, il collega Gozzini, che aveva presentato un egregio disegno di legge, aderì alla proposta del relatore, senatore Valiante, di scegliere il nostro testo come testo base perchè riscriveva le norme da ricollocare al loro posto. Insomma ne faccio una questione di tecnica legislativa.

RICCI. Sono d'accordo. Dal punto di vista estetico sono del parere che questa tecnica dà maggiore chiarezza.

GOZZINI. Se accettassimo la proposta tecnica del Governo, il disegno di legge si presenterebbe in forma disomogenea, perchè avrebbe due correzioni fatte in un modo e le altre fatte riscrivendo l'articolato.

PRESIDENTE. Credo che non ci siano problemi in merito.

RUFFINO. Signor Presidente, sono d'accordo sulla relazione e sulle argomentazioni che qui sono state portate, specialmente dal senatore Pinto, anche se non posso non ricordare che per un cattolico l'attuale formula del giuramento assume un carattere di sacralità proprio dagli aspetti di impegno religioso. Per quanto riguarda il merito del provvedimento vorrei fare una sola osservazione se non sia il caso di trasformare il «voi» in «lei», uniformando la formula nei due codici di procedura.

PRESIDENTE. Per memoria storica vi ricordo che il «voi» introdotto dal regime fascista fra il 1937 e il 1938 può aver pesato sul codice di procedura civile, non su quello di procedura penale. Quest'ultimo «voi» ha una tradizione indipendente, diversa.

GALLO. Le considerazioni filologiche del Presidente sono impeccabili: il «voi» ha un tradizione molto più antica del fascismo; però è un dato di fatto che oggi, nel rapporto fra detentori di una pubblica funzione e il cittadino qualunque, l'uso del «voi» ha un significato ed una assonanza inequivocabilmente fascista.

FILETTI. Sono contrario alla proposta non per il riferimento al fascismo o meno, ma perchè il giuramento assume una certa solennità e mi sembra che la formula del «voi» sia di gran lunga più solenne dell'altra. Per questo

motivo sono contrario alla introduzione dell'emendamento del senatore Ruffino.

RICCI. Volevo soltanto fare una osservazione che si collega a quella del senatore Gallo. Sono pienamente d'accordo che la introduzione nelle norme che sono prese in esame del «voi» non ha specifica origine fascista però, come è stato già forse rilevato, ha certamente un'origine discriminatoria tra classi sociali. Col «voi», in tempo anteriore a quello fascista, ci si rivolgeva da parte del borghese all'operaio mentre fra «pari» si usava il «lei».

Per queste ragioni, di una conquistata maggior parità fra ceti e per non creare equivoci in chi non è bravo in filologia, sono favorevolissimo alla proposta del senatore Ruffino.

BENEDETTI. Signor Presidente, il senatore Ruffino mi aveva cortesemente preannunciato la sua osservazione e gli avevo già detto di essere d'accordo. Se posso aggiungere una considerazione, che credo possa trovare collocazione nella serietà di questo interessante dibattito, e senza toglier nulla alla lingua del «padre» Dante, alla quale siamo tutti affezionati, voglio dire che sono stato da bambino cultore della lingua inglese e una delle tante ragioni della mia ammirazione per il popolo inglese sta nel fatto che esso usa un bellissimo «you» Cioè una formula unificante di lunga tradizione, valida sia per la regina che per l'operaio.

Pertanto sono perfettamente d'accordo con l'emendamento; in verità il nostro sforzo era stato quello di non limare troppo la formula e di concentrarci sulle ragioni sostanziali; tuttavia riconosco che quelle del senatore Ruffino sono ragioni importanti e le accetto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Ruffino a formalizzare l'emendamento annunciato in modo da discuterlo in sede di esame degli articoli.

Non essendo pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO